

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2010614**  
Data: **03 dicembre 2014**  
Oggetto: **certificazione dei redditi soggetti o non soggetti  
a ritenuta – novità in arrivo dal 2015**



## CERTIFICAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI O NON SOGGETTI A RITENUTA – NOVITA' IN ARRIVO DAL 2015

Gentile Associato,

come noto, i redditi che vanno indicati nella certificazione sono sia quelli soggetti a ritenuta che quelli non soggetti a ritenuta.

In particolare, tra i redditi soggetti a ritenuta (art. 25 e 25 bis del DPR 600/73), vanno indicati nella certificazione quelli relativi a:

- 1) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente;
- 2) provvigioni per prestazioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari (corrisposte nel 2014); le provvigioni derivanti da vendita a domicilio nonché i compensi, quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, che non comprendono i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale;
- 3) utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto si esplica esclusivamente nella prestazione di lavoro;
- 4) somme erogate a titolo di diritti d'autore;
- 5) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, quelle per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva professionale.

Si ricorda, inoltre, che devono essere certificati anche i compensi erogati a professionisti che hanno scelto regimi agevolati (come, a titolo di esempio, quello relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388), indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta. Le medesime considerazioni valgono per le indennità, i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche, le quali devono rilasciare le certificazioni anche se gli importi sono inferiori al limite di esenzione fissato a €. 7.500,00.

### Novità in arrivo dal 2015

A differenza degli anni precedenti, però, tra gli adempimenti di natura innovativa e di impatto immediato sull'operatività segnaliamo le modiche apportate al D.P.R. n. 322/1998 nella parte in cui si prevede l'inserimento del comma 6-*quinquies* nell'articolo 4, concernente l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
segreteria@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

A tale scopo, dal 21/11/2014 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova **bozza** dello schema di **Certificazione Unica (CU)** che dovrà essere utilizzata nel **2015** dai **sostituti d’imposta**. Tale modello consentirà di riepilogare in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014, sia quelli di **lavoro dipendente** e assimilati (finora certificati mediante il modello CUD), sia quelli di **lavoro autonomo**, le **provvigioni** e **alcuni redditi diversi**, che potevano essere certificati in forma libera.

La novità è collegata al Decreto Legislativo n. 175 del 21/11/2014 contenente disposizioni in materia di **“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”**, in attuazione dell’art. 7 della delega fiscale di cui alla Legge n. 23 dell’11/03/2014, di recente **pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014**, che **entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre** (ad eccezione delle norme per cui è prevista una decorrenza diversa).

Tutto ciò consentirà all’Agenzia delle Entrate di consentire il debutto, nel 2015, del modello 730 precompilato, utilizzando i dati contenuti nelle **certificazioni dei sostituti d’imposta**, le informazioni in anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, infatti, i **sostituti d’imposta** dovranno **trasmettere** all’Agenzia delle Entrate le **certificazioni** delle somme e dei valori corrisposti:

- in via **telematica**;
- **entro il 7 marzo** dell’anno successivo a quello di riferimento.

Pertanto, ciò che sino al periodo d’imposta 2013 transitava nel modello CUD (a forma vincolata) e nella certificazione delle ritenute operate (a forma libera, previo rispetto del contenuto minimo previsto dall’art. 8 del D.M. 9/01/1998), viene accorpato all’interno dell’**unico modello** dalla struttura predeterminata che, **presumibilmente** (ad oggi nessuna conferma è emersa in prassi e in dottrina sull’argomento), dovrà comunque essere consegnato, come di consueto entro il 28/02/2015, al soggetto sostituito ma, e qui sta la **novità** rilevante, dovrà essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La struttura del modello nella sua forma basilare è stata pubblicata in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate: in riferimento ai **redditi di lavoro autonomo** (compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), alle **provvigioni** e ai **redditi diversi** (es. lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportiva dilettantistica, ecc.), oggetto della presente circolare, analogamente a quanto già previsto nel 770 Semplificato, nella Certificazione Unica dovranno essere inseriti:

- l’ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale;
- le altre somme non soggette a ritenuta;
- l’imponibile;
- le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate;
- le ritenute sospese per eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali regionali/comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’imposta oppure sospese);
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- per quanto riguarda le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti d’agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, di attività sportiva professionistica o di funzioni notarili, soggette a tassazione separata, dovranno essere indicate anche le somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

| CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO,<br>PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI |  |                          |   |  |    |
|--|--|--------------------------|---|--|----|
| <b>DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE</b>                          |  |                          |   |  |    |
| TIPOLOGIA REDDITUALE   |  |                          |   |  |    |
| 1  | Causale                                  |                          |   |  |    |
| <b>DATI FISCALI</b>  |  |                          |   |  |    |
| 2  | 3  | 4                        | 5   | 6  | 7  |
|  | Anno                                     | Anticipazione            | Ammontare lordo corrisposto                             | Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale |    |
| 8  |  | <input type="checkbox"/> |   |  |    |
| 9  | Codice                                   |                          | 10  | 11   | 12 |
|  | Altre somme non soggette a ritenuta      |                          | Imponibile  | Ritenute a titolo d'acconto                            |    |
| 13   |  |                          | 14  | 15   |    |
|  | Ritenute a titolo d'imposta              |                          | Ritenute sospese  | Addizionale regionale a titolo d'acconto               |    |
| 16   | 17                                       |                          | 18  | 19   |    |
|  | Addizionale regionale a titolo d'imposta |                          | Addizionale regionale sospesa                           | Addizionale comunale a titolo d'acconto                |    |
| 20   | 21                                       |                          | 22  | 23   |    |
|  | Addizionale comunale a titolo d'imposta  |                          | Addizionale comunale sospesa                            | Imponibile anni precedenti                             |    |
| 24   | 25                                       |                          | 26  | 27   |    |
|  | Ritenute operate anni precedenti         |                          | Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante | Contributi previdenziali a carico del percipiente      |    |
| 28   | 29                                       |                          | 30  | 31   |    |
|  | Spese rimborsate                         |                          | Ritenute rimborsate                                     |  |    |

Il nuovo modello di Certificazione Unica sarà accompagnato da un nuovo e pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla dichiarazione precompilata.

Per **ogni** certificazione omessa, tardiva o errata, l'art. 2 del D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali prevede l'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in caso di violazioni plurime.

Nei casi di **errata trasmissione**, la sanzione non si applica solo se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Le novità apportate dal Decreto Semplificazioni sono di rilevante portata anche perché introducono adempimenti più onerosi a carico del sostituto d'imposta, infatti, per quanto oggetto della presente circolare, i dati richiesti sono più dettagliati rispetto al passato e dovranno anche essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

E' bene evidenziare che, come sopra già ribadito, **il decreto che introduce tali novità, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre scorso, entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre**; inoltre, come previsto anche dall'art. 9 del decreto Semplificazioni, saranno necessari ulteriori provvedimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate che definiscano, con precisione, i nuovi obblighi a carico dei sostituti d'imposta, come a titolo di esempio il rilascio della certificazione cartacea al sostituto.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**  
Studio Bondavalli